Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2113.
Approvazione dell'Accordo commerciale italo-ellenico del 14 giugno 1939 inteso a modificare l'Accordo del 15 gennaio 1938. Pag. 466

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2114.
Modificazione alla pianta organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli. Pag. 468

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 novembre 1939-XVIII, n. 2115.
Approvazione del testo del contratto tipo per la compra-vendita dell'essenza di bergamotto . . . . Pag. 468

1940

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 13.
Autorizzazione di una seconda prelevazione della somma di L. 22.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40. Pag. 469

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 14.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia di San Luca . . . . Pag. 470

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Edmondo Mezzano dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Roma . . . . Pag. 470

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 gennaio 1940-XVIII.
Nomina del Consigliere nazionale Giorgio Ricci a commissario generale per la pesca . . . . Pag. 470

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili siti nel Bacino del Volturno . . Pag. 470

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 novembre 1939-XVIII
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Vincenzo Lai Pag. 475

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 dicembre 1939-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Alfredo Longo. Pag. 475

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 dicembre 1939-XVIII.
Nomina del dott. Emiliano Carnaroli a commissario del Governo per l'ente nazionale per le Tre Venezie . . . . Pag. 475

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 gennaio 1940-XVIII.
Sostituzione dei liquidatori dell'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere (Caltanissetta), della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Santa Domenica di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) e della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Castellier di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) . . . . Pag. 475

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1939-XVII.
Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dipendente dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Pag. 476

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1939-XVIII.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del torrente Scrivia vantato dal comune di Tortona . . . Pag. 478

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 478

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, in liquidazione, con sede in Ambra (Arezzo) . . . . Pag. 479

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso a sette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato . . . . Pag. 479

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo A, B e C nei ruoli del personale degli Archivi notarili . . . . Pag. 480

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 1940-XVIII:

Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(322)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 4,50 per cento delle Aziende patrimoniali dello Stato sorteggiate nella 5ª estrazione del 18 gennaio 1940-XVIII.

(406)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2113.

Approvazione dell'Accordo commerciale italo-ellenico del 14 giugno 1939 inteso a modificare l'Accordo del 15 gennaio 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Scambio di Note fra l'Italia e la Grecia

(Atene, 14 giugno 1939)

LA LEGAZIONE D'ITALIA IN ATENE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI GRECIA

Athènes, le 14 juin 1939-XVII.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux conversations qui ont eu lieu au sujet des modifications à apporter à l'Accord Commercial entre la Grèce et l'Italie, signé à Rome le 15 janvier 1938, en vue de développer les échanges commerciaux entre les deux Pays, j'ai l'honneur de Vous communiquer que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui suit:

1° La liste des contingents de marchandises originaires et en provenance de la Grèce à importer en Italie, dont il est question à l'art. 1 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste *A* ci-annexée.

2° La liste des contingents spéciaux que le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer pour l'importation des marchandises italiennes en Grèce, dont il est question à l'art. 2 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste *B* ci-annexée.

En outre le Gouvernement hellénique s'engage à apporter, à son régime de contingentement, la modification suivante:

50 K - Pipes en bruyère - passage au tableau *B*.

Toute autre dispositions de l'Accord du 15 janvier 1938, reste inchangée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

GRAZZI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LISTE A.

Liste des contingents de marchandises originaires et en provenance de la Grèce à importer en Italie

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en Lires italiennes
33-35 *a)*	Poissons frais	1.450.000
83	Olives sèches	100.000
84 *b)*	Raisins secs	600.000
88	Caroubes	1.000.000
98 *a)* 1	Olives en saumure	300.000
115 *a)* 1	Tabacs en feuilles	18.000.000
118	Olives fraîches destinées au pressurage	1.450.000
125 *e)*	Huile d'olive	20.000.000
248 *a)* 1-2 248 *b)*	Déchets de soie	450.000
274-275 276-277	Minéraux métalliques (manganèse, pyrites, plomb, chromite)	5.800.000
274 *f)*	Minéraux de nickel . . .	7.800.000
549 *a)*, *b)*	Emeri	600.000
565	Pierres et terres minérales non métalliques (magnesite, bauxite)	800.000
645	Essence de térébenthine . . .	8.500.000
655 *a)*	Colophane	14.375.000
805	Peaux brutes	10.000.000
951	Chiffons	2.000.000
924 *a)* *b)*	Graines non oléagineuses . .	100.000
	Autres marchandises	50% de l'importation correspondante en 1934

LISTE *B*.

Liste des contingents speciaux de marchandises italiennes que le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer pour l'importation en Grèce.

N. du tarif hellénique	MARCHANDISES	Contingent annuel
3 *a*) 5	Fromage Parmesan	Drs. 1.500.000
96	Machines à coudre	Kgs. 40.000
89-99 excepté 96	Machines industrielles	Drs. 25.000.000
135 *a*)	Machines à écrire	pièces 30
138	Horlogerie	Drs. 3.000.000
159 *a*) 5	Acide citrique	Tonn. 100
163	Huiles essentielles	Kgs. 5.000
ex 177	Cartons pour fabrication de valises	Drs. 5.600.000
ex 177	Cartons en fibre vulcanisée . .	Drs. 1.300.000
181 *f*)	Papier cellophane	Kgs. 30.000
266 *c*)	Voitures automobiles ordinaires	Drs. 5.000.000
266 *d*) 1	Châssis pour camions	Tonn. 20
266 *d*) 4, 5, 6	Pneumatiques et chambres à air	Drs. 22.000.000 (1)

(1) Contingent utilisable à partir du 1er juillet 1939 dans la mesure correspondante au II semestre.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI GRECIA
ALLA LEGAZIONE D'ITALIA IN ATENE

Athènes, le 14 juin 1939.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« En me référant aux conversations qui ont eu lieu au sujet des modifications à apporter à l'Accord Commercial entre la Grèce et l'Italie, signé à Rome le 15 janvier 1938, en vue de développer les échanges commerciaux entre les deux Pays, j'ai l'honneur de Vous communiquer que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui suit:

1° La liste des contingents de marchandises originaires et en provenance de la Grèce à importer en Italie, dont il est question à l'art. 1 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste *A* ci-annexée.

2° La liste des contingents spéciaux que le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer pour l'importation des marchandises italiennes en Grèce, dont il est question e l'art. 2 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste *B* ci-annexée.

En outre le Gouvernement hellénique s'engage à apporter, à son régime de contingentement la modification suivante:

50 K - Pipes en bruyère - passage au tableau *B*.

Toute autre disposition de l'Accord du 15 janvier 1938, reste inchangée ».

En vous accusant réception de la lettre ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement hellénique est d'accord sur son contenu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

N. MAVROUDIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ANNEXÉE À LA LETTRE DE LA LÉGATION D'ITALIE N. 4467.

LISTE *A*.

Liste des contingents de marchandises originaires et en provenance de la Grèce à importer en Italie

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en Lires italiennes
33-35 *a*)	Poissons frais	1.450.000
83	Olives sèches	100.000
84 *b*)	Raisins secs	600.000
88	Caroubes	1.000.000
98 *a*) 1	Olives en saumure	300.000
115 *a*) 1	Tabacs en feuilles	18.000.000
118	Olives fraîches destinées au pressurage	1.450.000
125 *e*)	Huile d'olive	20.000.000
248 *a*) 1-2, 248 *b*)	Déchets de soie	450.000
274-275, 276-277	Minéraux métalliques (manganèse, pyrites, plomb, chromite)	5.800.000
274 *f*)	Minéraux de nickel	7.800.000
549 *a*), *b*)	Emeri	600.000
565	Pierres et terres minérales non métalliques (magnesite, bauxite)	800.000
645	Essence de térébenthine . . .	8.500.000
655 *a*)	Colophane	14.375.000
805	Peaux brutes	10.000.000
951	Chiffons	2.000.000
924 *a*) *b*)	Graines non oléagineuses . .	100.000
	Autres marchandises	50 % de l'importation correspondante en 1934

ANNEXÉE À LA LETTRE DE LA LÉGATION D'ITALIE N. 4467.

LISTE *B*.

Liste des contingents speciaux de marchandises italiennes que le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer pour l'importation en Grèce.

N. du tarif hellénique	MARCHANDISES	Contingent annuel
3 *a*) 5	Fromage Parmesan	Drs. 1.500.000
96	Machines à coudre	Kgs. 40.000
89-99 excepté 96	Machines industrielles	Drs. 25.000.000
135 *a*)	Machines à écrire	pièces 30
138	Horlogerie	Drs. 3.000.000
159 *a*) 5	Acide citrique	Tonn. 100
163	Huiles essentielles	Kgs. 5.000
ex 177	Cartons pour fabrication de valises	Drs. 5.600.000
ex 177	Cartons en fibre vulcanisée . .	Drs. 1.300.000
181 *f*)	Papier cellophane	Kgs. 30.000
266 *c*)	Voitures automobiles ordinaires	Drs. 5.000.000
266 *d*) 1	Châssis pour camions	Tonn. 20
266 *d*) 4, 5, 6	Pneumatiques et chambres à air	Drs. 22.000.000 (1)

(1) Contingent utilisable à partir du 1er juillet 1939 dans la mesure correspondante au II semestre.

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2114.

Modificazione alla pianta organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2117, che approva lo statuto della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937-XVI concernente il riordinamento della scuola professionale femminile annessa alla Regia scuola suindicata;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *B* annessa al predetto R. decreto 22 novembre 1937-XVI;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Un posto di maestra di laboratorio per il ricamo tra quelli previsti dalla tabella *B* annessa al succitato R. decreto 22 novembre 1937-XVI è trasformato a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, in posto di maesta di laboratorio per la sartoria, in aggiunta ai quattro previsti dalla tabella stessa per detta specializzazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, *foglio* 2. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 novembre 1939-XVIII, n. 2115.

Approvazione del testo del contratto tipo per la compra-vendita dell'essenza di bergamotto.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 5 giugno 1937-XV, con il quale veniva disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto;

Visto l'art. 7 del predetto accordo con il quale le parti si impegnano a stipulare un contratto tipo per regolare le norme della compra-vendita del bergamotto concordando che tale contratto doveva considerarsi parte integrante dell'accordo economico stesso;

Visto che tale contratto tipo è stato stipulato il 1° giugno 1938-XVI, tra gli Enti interessati;

Visto il parere espresso dal Comitato consultivo della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura nella seduta del 5 agosto 1938-XVI;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII del contratto tipo stesso, con la modifica di cui al testo allegato;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'unito testo del contratto-tipo per la compra-vendita dell'essenza di bergamotto, con la modifica approvata dal Comitato corporativo centrale, vistato dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Contratto tipo per la vendita dell'essenza di bergamotto

L'anno 1938-XVI, il giorno 1 del mese di giugno, a Roma, la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente on. Mario Muzzarini;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal presidente commendatore Francesco Boccadifuoco;

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dal presidente on. Franco Angelini;

la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici, rappresentata dal direttore prof. Mario Baruchello;

con l'intervento:

della Federazione nazionale fascista dei Consorzi per l'ortoflorofrutticoltura, rappresentata dal presidente on. Principe Rodolfo Borghese;

della Federazione nazionale fascista degli addetti alle Case di deposito, vendita e spedizione, rappresentata dal Segretario avv. Alfonso Virdia;

della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica rappresentata dal segretario dott. Franco Berna;

del Consorzio provinciale dell'agrumicoltura di Reggio Calabria, rappresentato dal presidente dott. Domenico Morace;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, convertito in legge con la legge 23 aprile 1936-XIV, n. 289, il quale prescrive che qualsiasi vendita di essenza di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, deve essere fatta a mezzo del Consorzio provinciale dell'agrumicoltura di Reggio Calabria;

Visto l'art. 7 dell'accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto stipulato, fra gli stessi enti in data 27 febbraio 1937-XV, pubblicato con decreto del Capo del Governo 5 giugno 1937-XV;

Stipulano il seguente contratto-tipo:

Articolo unico.

In relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, convertito in legge con la legge 23 aprile 1936-XIV, n. 289, nelle vendite di essenza di bergamotto del Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria alle Ditte commerciali viene adottato il seguente schema di contratto:

1) In data . . . . (*data della vendita*) il Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria vende alla Ditta . . . . (*nome della ditta acquirente*) Kg. . . . . (*quantità venduta*) di essenza di bergamotto al prezzo di L. . . . . . (*prezzo per Kg.*)

per merce nuda nei magazzini del Consorzio, con reciproca rifazione della percentuale base di 38 % di L. . . . . . per Kg.

2) L'essenza dovrà essere spedita per la sua effettiva destinazione entro il giorno . . . . e al massimo col primo piroscafo in approdo a Messina dopo la predetta data, diretto al posto di destinazione della merce.

La Ditta . . . . (*Ditta acquirente*) indicherà per iscritto al Consorzio entro la data predetta, la destinazione della merce.

3) Il pagamento sarà eseguito prima del ritiro dell'essenza e comunque entro la data predetta.

4) L'acquirente sceglierà fra l'essenza in deposito nei magazzini del Consorzio la qualità di suo gradimento, compatibilmente con le speciali esigenze dell'ammasso.

5) L'essenza sarà imballata a cura del Consorzio che addebiterà le spese alle ditte acquirenti, cui la merce sarà consegnata f.o.b. oppure franco vagone. L'acquirente potrà provvedere anche direttamente all'imballaggio e in questo caso i relativi rischi saranno a suo carico.

6) L'essenza imballata dall'acquirente sarà ritirata dai magazzini del Consorzio immediatamente prima dell'imbarco o spedizione e dovrà essere trasportata direttamente al luogo di imbarco e custodita in dogana fino all'atto dell'imbarco stesso.

7) Tanto nel caso che l'imballaggio venga fatto a cura del Consorzio, quanto nel caso l'imballaggio venga fatto a cura dell'acquirente, saranno adottati esclusivamente bidoni di rame o latta della capacità consueta. Su ogni recipiente e sulle casse il Consorzio si riserva di applicare il proprio marchio e di adottare ogni altro mezzo atto a garantire il consumatore che l'essenza trovasi nell'imballaggio originale.

8) In caso di inosservanza delle clausole di questo contratto le parti concordano che l'inadempiente corrisponderà, a titolo di danno, a favore dell'altra parte L. 5 per Kg., senza pregiudizio del diritto di richiedere l'esecuzione del contratto stesso, salvo il tentativo di conciliazione di cui all'art. 8 dell'accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto pubblicato con decreto del Capo del Governo 5 giugno 1937-XV.

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*
F.to MARIO MUZZARINI

p. *La Feder. naz. fascista commerc. prodotti ortofrutticoli*
F.to FRANCESCO BOCCADIFUOCO

p. *La Confederazione fascista lavoratori agricoltura*
F.to FRANCO ANGELINI

p. *La Federazione naz. fasc. industriali prodotti chimici*
F.to MARIO BARUCHELLO

p. *La Feder. naz. Consorzi per l'ortoflorofrutticoltura*
F.to RODOLFO BORGHESE

p. *La Federazione nazionale fascista addetti alle Case di deposito vendita e spedizione*
F.to ALFONSO VIRDIA

p. *La Federazione naz. fascista lav. industria chimica*
F.to FRANCO BERNA

p. *Il Consorzio provinc. dell'agricoltura di Reggio Calabria*
F.to DOMENICO MORACE

Visto, *il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 13.

Autorizzazione di una seconda prelevazione della somma di L. 22.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione delle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 4 gennaio 1940-XVIII, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1939-40.

SIRE!

Nell'assemblea straordinaria del 26 ottobre 1939-XVII della « Larderello » - Società anonima per lo sfruttamento delle fosse endogene, costituita con la partecipazione azionaria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in base al R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318, venne deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 54.000.000 a L. 150.000.000, come previsto dall'atto costitutivo, mediante l'emissione di n. 960 000 nuove azioni da L. 100 nominali di cui n. 800.000 azioni per L. 80.000.000 di categoria *A* a voto semplice e n. 160.000 azioni per L. 16.000.000 di categoria *B* a voto plutimo (5 azioni).

Poichè a sensi del 2° comma dell'art. 3 del citato Regio decreto-legge la sottoscrizione delle azioni a voto plutimo di cat. *B* è riservata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, questa dovrà versarne l'importo in L. 16.000.000 (sedici milioni).

Essendosi inoltre riconosciuta la convenienza di un maggior apporto dello Stato al capitale della Società, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è stata autorizzata ad acquistare altre n. 62.500 azioni di categoria *A* della Società « Lardarello » della prima emissione per l'importo di L. 6.250.000 (seimilioniduecentocinquantamila).

Per poter provvedere al pagamento della complessiva somma di L. 22.250.000 (ventiduemilioniduecentocinquantamila), per il quale non era possibile prevedere l'occorrente stanziamento allorchè vennero concretate le proposte per il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1939-40, si rende indispensabile aumentare lo stanziamento del cap. 66-*bis* della spesa, capitolo istituito in base al R. decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1338, della indicata somma di L. 22.250.000 e data l'urgenza di eseguire i relativi pagamenti, si rende necessario provvedervi a mezzo di un corrispondente prelievo dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione ferroviaria il quale consente tale prelievo dato che esso presenta in atto una disponibilità di L. 68.161.058,74 tenuto conto che la disponibilità di L. 75.761.058,74, risultante dal consuntivo 1938-39, va integrata dell'assegnazione di L. 20.000 000 in favore del Fondo stesso inscritta nello stato di previsione per il 1939-40 e diminuita del prelievo di L. 27.600.000 già autorizzato per il corrente esercizio col R. decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1338.

Ci onoriamo quindi di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, numero 563;

Considerato che il Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato presenta una disponibilità di L. 68.161.058,74 tenuto conto della situazione al 30 giugno 1939 risultante dal consuntivo 1938-39 (L. 75.761.058,74) dell'assegnazione di 20 milioni in favore del Fondo stesso inscritta nello stato di previsione per il 1939-40, nonchè del prelievo di L. 27.600.000 già autorizzato nell'esercizio 1939-40 col R. decreto 18 agosto 1939-XVIII, n. 1338;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1939-40, una seconda prelevazione di L. 22.250.000 (ventiduemilioniduecentocinquantamila) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al cap. 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento dello stanziamento del capitolo 66-*bis* « Quota di partecipazione al capitale azionario della Società anonima Lardarello » (articolo 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318) », capitolo che venne istituito col R. decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1338, nella parte ordinaria della spesa per l'esercizio 1939-40.

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 14.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia di San Luca.

N. 14. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Reale Accademia di San Luca.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Edmondo Mezzano dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 9 giugno 1925-III, col quale il sig. Edmondo Mezzano venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Roma;
Vista la lettera in data 22 settembre 1939-XVII, con la quale il detto sig. Mezzano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visti i pareri al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 22 settembre 1939-XVII, il sig. Edmondo Mezzano cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1940-XVIII
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 132. — D'ELIA

(399)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 gennaio 1940-XVIII.
Nomina del Consigliere nazionale Giorgio Ricci a commissario generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, che istituisce il Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Giorgio Ricci è nominato commissario generale per la pesca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1940-XVIII

(385) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili siti nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;
Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 9 gennaio 1940-XVIII;
Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;
Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
1	Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe e Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usuf. e figli nascituri di Giuseppe proprietari.	Castelvolturno	Parco Centore	9	12		52	21	80
					18		21	51	57
	Totale . . .						73	73	37
2	Beatrice Emilio ed Alfonso fratelli fu Vincenzo e Papa Antonio di Vincenzo.	Cancello Arnone	Caianello	13	3		8	11	89
					4		1	46	50
					6		8	87	24
					12		4	62	58
	Totale . . .						23	08	21
3	Iovine Almerinda fu Luigi ved. Barbaro.	»	»	13	5		5	54	14
4	Parrocchia di Cancello-Arnone goduta dal Sacerdote Luciano Simone fu Giuseppe (defunto) ora goduta dal sig. Feola Don Marco.	»	Cannella	13	11		1	29	45
				14	23		—	52	09
					25		6	28	—
				17	2		—	37	50
				17	16		—	15	—
				18	16		—	02	51
	Totale . . .						8	64	55
5	Viola Tullio fu Giovan Battista . . .	»	Grotta Oliva	13	9		—	70	16
					10		4	27	10
				14	17	b	3	55	84
				18	5		—	46	40
	Totale . . .						8	99	50
6	Parrocchia di Arnone goduta dal sacerdote Petrella Giovan Battista di Luigi.	»	Polletrara di Sotto	13	8		—	66	34
7	Branco Nicola fu Giovanni.	»	Cappella	17	3		—	31	29
					4		2	79	35
					5		—	89	40
					15		—	09	08
	Totale . . .						4	09	12
8	Sciorio Antonietta fu Domenico. . .	»	Porla dell'Isola	14	17	a	2	73	86
9	Della Valle Carmela, Aniello, Giuseppe e Giovanni fratelli di Giovanni e Della Valle Concetta fu Aniello proprietari e Della Valle Giovanni fu Aniello usufruttuario in parte.	»	Pagliarone	14	16		7	—	—
10	Nardelli Rosalia di Antonio maritata Franzese Domenico.	»	Fosso lungo e Volpicelle	14	18		2	02	73

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
11	Iorio Donatina di Gennaro.	Cancello Arnone	L'Aia	14 14	33 19 27		— 1 —	35 21 15	99 61 50
	Totale . . .						1	73	10
12	Ciorro Benedetto di Tommaso . . .	»	Cannavole	14	20		—	36	—
13	De Micco Salvatore fu Damiano . .	»	Volpicelle	14	21		—	01	60
14	Ciorro Antonio di Benedetto	»	Cancello	14	24	a	—	66	—
15	Raimondo Gelsomina fu Biagio . . .	»	Fosso lungo e Caianello	14	24	b	—	43	—
16	Cicala Giuseppe, Pasquale, Giovanni e Attilio fratelli fu Alessio proprietari e Marra Maria di Ferdinando ved. Cicala usufruttuaria in parte.	»	Caianello	14	24	c	1	29	06
17	Della Valle Teresina e Teodolinda fu Nicola e Della Valle Nicola, Pietro, Giuseppe e Vittoria fratelli e sorelle fu Vittorio, proprietari e Micillo Maria-Domenica fu Paolo, ved. Della Valle e Iorio Lorenza di Gennaro ved. Della Valle usufruttuarie in parte.	»	Rosario	14	26		—	42	80
18	Vitale Maria-Grazia, Virginia e Elena, sorelle fu Raffaele.	»	Caimano	17	6 29		8 7	89 03	51 30
	Totale . . .						15	92	81
19	Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli e Matilde maritata Sosso, sorelle fu Biagio.	»	Sanucello	17 18	8 11 1		— — 1	57 53 82	38 65 56
	Totale . . .						2	93	59
20	Vozza Francesco fu Tommaso . . .	»	Postaniello	16 16	7 27 28		1 — —	51 54 08	05 20 32
	Totale . . .						2	13	57
21	Diana Giuseppe, Tommaso e Angela fratelli e sorella fu Domenico proprietari e De Caprio Girolama fu Emanuele usufruttuaria per 1/4.	»	Crocetta	18	2		1	81	81

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
22	Della Valle Aniello di Giovanni, livellario alla Congrega A.G.P. di Castelvolturno.	Cancello Arnone	Crocetta	18	3		1	83	91
23	Sammarco Angela fu Pasquale maritata Natale.	»	»	18	4		2	01	33
24	Sammarco Vincenzo fu Cuomo e Ciocio Laurenza di Giuseppe, coniugi.	»	Fosso lungo e Caianiello	18	6		1	16	50
25	Viola Nicola fu Giovambattista . . .	»	Celso e l'Aia	18	20		1	86	16
26	Leuci Emilio fu Biagio	»	Aia	17 18	12 21		— —	09 25	96 12
	Totale . . .						—	35	08
27	Leuci Clelia, Mario, Emilia, Valeria e Lucio, fratelli e sorelle fu Pasquale.	»	»	18	18 19		1 —	27 71	56 92
	Totale . . .						1	99	48
28	Della Valle Nicola, Pietro e Giuseppe fratelli fu Vittorino per 1/2 e Iorio Lorenza di Gennaro per 1/2 propr., Iorio Lorenza suddetta usufruttuaria in parte sulla prima metà.	»	»	18	17		—	62	10
29	Diana Luigi fu Tommaso	»	»	18	74		—	35	55
30	Parrocchia dei SS. Ruffo e Carponico di Capua.	»	Campanaro	13	7		4	93	63
31	Ricciardi Oreste fu Augusto usufruttuario e figli nascituri proprietari.	»	Ponte delle Pietre	17	1 17		3 —	85 65	90 03
	Totale . . .						4	50	93
32	Baldassarre Francesco, Tommaso, Giovanni, Antonio, Lucia, Giuseppe, Raffaele ed Elisabetta fratelli e sorelle fu Domenico. propr. e madre Iodice Giuseppa fu Antonio, ved. Baldassare usufruttuaria in parte .	»	Pantano	17	7		1	65	50
33	Parrocchia di S. Castrese in Castelvolturno goduta dal sacerdote Stasio Sisto fu Giovanni.	Castelvolturno	Fiumitiello ed altri	10 15 16	1 23 9 13		2 2 2 2	50 01 51 30	69 42 85 26
	Totale . .						9	34	22

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
34	Graziano Giuseppe, Emilio, Alfonso e Angelina fratelli e sorella di Giovanni proprietari e Graziano Giovanni fu Gaetano usuf. di 1/5.	Castelvolturno	Fiumitiello e S. Vito	16 16	19 14		— 1	31 49	57 50
	Totale . . .						1	81	07
35	Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	Fiumitiello	16	12		1	61	84
36	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usuf. e figli nascituri di Giuseppe e Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe propr. liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata.	»	Pozzillo ed altri	15	5		11	72	64
37	Sementini Achille fu Bernardo, liv. alla Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata.	»	»	15	7		1	78	17
38	Sementini Giustina fu Bernardino, propr. minorenne in tutela della madre De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio vedova Sementini usuf. in parte, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	Sorolo	14	17	parte	—	06	64
39	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usuf. e figli nascituri di Giuseppe propr., liv. alla Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	Pozzillo	15	1	parte	2	12	—
40	Pavoncelli cav. Giuseppe di Nicola .	»	Bartolotto	15	6		1	05	68
41	Sementini Pasquale, Achille, f.lli fu Bernardo liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	Isola - Pozzillo	15	10	a	—	80	80
42	Sementini Pasquale fu Bernardo . .	»	Parco Lorcio ed altri	15	11	parte	1	62	00
43	Capitelli Alfonso fu Gaetano usuf.rio e figlio Gaetano ed altri figli nascituri propr.	»	Marino	8	6	c	—	74	96
44	Capitelli Concetta fu Gaetano usuf.ria e Capitelli Gaetano di Alfonso e figli nascituri di Alfonso Capitelli proprietario.	»	»	8	6	b	—	74	96
45	Acconcia Amalia fu Angelo	»	»	8	6	a	—	74	96
46	Pirolo Clelia di Luigi	»	Le Cocchiere di Salice	15	23		—	17	58

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato Regio decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(386)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 novembre 1939-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Vincenzo Lai.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII col quale al fascista Vincenzo Lai venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente la Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1939-XVIII con cui al fascista Vincenzo Lai viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed a Membro del Gran Consiglio del Fascismo;

Considerato che il fascista Vincenzo Lai non fa più parte della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vincenzo Lai è confermato nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la qualifica di componente la Corporazione vitivinicola ed olearia.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

(401) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 dicembre 1939-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Alfredo Longo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII col quale al fascista Alfredo Longo venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1939-XVIII con cui al fascista Alfredo Longo viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerato che il fascista Alfredo Longo non fa più parte della Corporazione della previdenza e del credito;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alfredo Longo è confermato nella qualfica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, cessando per la qualifica di componente della Corporazione della previdenza e del credito.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(400)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del dott. Emiliano Carnaroli a commissario del Governo per l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, riguardante la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in « Ente nazionale per le Tre Venezie »;

Decreta:

Il dott. Emiliano Carnaroli è nominato commissario del Governo per l'Ente nazionale per le Tre Venezie durante il quadriennio 27 dicembre 1939-XVIII - 26 dicembre 1943-XXII.

Con successivo provvedimento verranno stabiliti gli emolumenti spettanti al commissario anzidetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(357)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori dell'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere (Caltanissetta), della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Santa Domenica di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) e della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Castellier di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV,

n. 375, alla sostituzione dei liquidatori dell'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Santa Domenica di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola) e della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Castellier di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola), le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il prof. rag. Calogero La Barbera fu Carmelo, per l'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta);

2) il cav. Raffaello Cirenei per la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Santa Domenica di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola);

3) il cav. Raffaello Cirenei per la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Castellier di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(410)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1939-XVII.
Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dipendente dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 3 giugno 1926-IV, n. 941;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12, che stabilisce il Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1935-XIII, registro n. 1 Finanze, foglio n. 92;

Decreta:

Disposizioni per il personale addetto alla formazione ed alla conservazione del Catasto terreni.

Art. 1.

Le indennità stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per il personale addetto alla formazione ed alla conservazione del Catasto terreni, dopo il primo mese di missione in una stessa località sono ridotte:

a) per le missioni per lavori di campagna, ai due terzi nel secondo e nel terzo mese ed alla metà nei mesi successivi;

b) per le missioni per lavori di ufficio, alla metà nel secondo e terzo e ad un quarto nei mesi successivi, eccezion fatta per i giorni che eventualmente debbono passarsi in campagna, per i quali vengono corrisposte le indennità come alla lettera *a*).

Il personale in missione in un Comune centrale che debba operare nei Comuni finitimi, quando ritorna in giornata nel Comune centrale percepisce le indennità stabilite alla lettera *a*), qualunque sia il genere di lavoro cui è adibito; quando invece pernotta in uno dei Comuni finitimi percepisce l'indennità intera, però i giorni in cui si verificano tali pernottamenti vengono computati agli effetti delle riduzioni prescritte dai primi due commi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, come se fossero trascorsi nel Comune centrale.

Art. 2.

Il personale in missione ha diritto alle intere indennità di soggiorno stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per il primo mese di accantonamento, ed alle indennità ridotte a norma dei primi due commi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, per i mesi successivi, quando per ragioni di servizio, ed in conformità ad ordine scritto dell'ingegnere capo, debba accantonarsi in località distante più di cinque chilometri dalla sede assegnata all'Ufficio nel Comune dove si svolge la missione, o dall'ordinaria abitazione del capo squadra se l'Ufficio manchi.

Art. 3.

Al personale di ruolo addetto alla formazione ed alla conservazione del Catasto terreni che opera nel Comune di ordinaria residenza in località che distano dalla sede dell'Ufficio non più di tre chilometri, quando la popolazione del Comune superi i 200.000 abitanti, o in località che distano dalla sede stessa dell'Ufficio non più di cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore, spetta il solo rimborso della spesa di viaggio, e in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'ordinaria indennità chilometrica, quando la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

Al personale predetto, operante nel comune di ordinaria residenza, oltre le distanze suindicate di tre o di cinque chilometri, spettano, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità chilometrica, previste dal precedente comma, le seguenti indennità giornaliere:

a) un terzo della normale indennità giornaliera di soggiorno (diaria) per servizi in località distanti più di tre e fino a dieci chilometri dalla sede dell'Ufficio, nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, o in località distanti più di cinque e fino a dieci chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore;

b) la metà della normale diaria per sopraluoghi in località distanti oltre i dieci chilometri dalla sede dell'Ufficio.

Nel caso di pernottamento fuori dell'abitato in località lontane più di 10 chilometri dall'Ufficio, l'indennità è ragguagliata ai due terzi di quelle stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con le riduzioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, quando la missione si protragga oltre un mese.

Per i lavori di tavolo di speciale importanza, eseguiti nei Comuni di ordinaria residenza, ma fuori del proprio Ufficio, può essere accordata al personale predetto l'indennità da un sesto ad un terzo di quelle stabilite dall'art. 181 del su citato R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con le riduzioni di cui sopra, quando l'incarico si protragga per oltre un mese, purchè fra i due Uffici esista la distanza minima di tre o di cinque chilometri a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200.000 abitanti.

Art. 4.

I viaggi da Comune a Comune saranno compensati nei modi previsti dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, con le modificazioni apportatevi dall'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 941, e dal R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518.

Nello stesso modo potranno essere compensati i viaggi sulle vie ordinarie da luogo a luogo di uno stesso Comune quando la distanza superi i tre chilometri, e nella impossibilità di evitare il percorso con un opportuno spostamento di dimora, sia riconosciuto utile alla economia del lavoro che, per il percorso stesso, si usi di un mezzo di trasporto. Il compenso sarà commisurato alla lunghezza della via più breve fra i punti estremi di ciascun viaggio.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto e quando il personale, per comodità propria, o per essere più prossimo al luogo del lavoro, risieda in un Comune finitimo a quello di missione, i viaggi si compensano come se fossero compiuti in quest'ultimo.

Il numero delle giornate in cui spetta il compenso e l'ammontare giornaliero di esso, saranno stabiliti preventivamente dal capo ufficio ed approvati dalla Direzione generale per ciascun operatore, e saranno liquidati in base a tale preventivo.

La Direzione generale ha facoltà di sostituire il rimborso della spesa effettiva al compenso chilometrico, o di accordare un compenso fisso.

Quando due o più persone possono usare di un unico mezzo di trasporto il compenso chilometrico è ridotto per ognuna di esse: da una lira a 50 centesimi; da 75 a 40 centesimi.

Art. 5.

Per il servizio esplicato nel normale orario giornaliero presso le officine di restituzione delle mappe aerofotogrammetriche, e che richieda la presenza dei funzionari in officina, per almeno 20 giorni durante ciascun mese, sono concesse le seguenti indennità mensili, indipendentemente dalla distanza intercedente fra le officine e la sede dell'Ufficio:

Funzionari di grado 11°	L. 180
» dei gradi 10° e 9°	» 225
» dei gradi 8° e 7°	» 270
» di grado superiore al 7° . . .	» 315

Per il servizio esplicato presso le anzidette officine oltre l'orario normale giornaliero, spettano inoltre le seguenti indennità:

a) per il servizio notturno (escluso il tempo impiegato per recarsi in officina), per ciascuna ora:

prima della mezzanotte	L. 1 —
dopo la mezzanotte	» 1,50

b) per ogni ora di servizio effettivo prestato dal funzionario, oltre l'orario normale giornaliero (escluso il tempo impiegato per recarsi in officina) L. 2,70, 2,50 o 2,20 secondo che si tratti di funzionario di gruppo *A*, *B* o *C*, ovvero L. 2 o L. 1,80 secondo che si tratti di impiegato avventizio di 2ª o 3ª categoria, salva sempre la liquidazione, quando spetti, della indennità di servizio notturno.

In nessun caso i compensi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) potranno essere corrisposti per oltre due ore giornaliere.

Agli effetti della indennità suppletiva per servizio di notte, sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi di aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo. Nel computo delle ore agli effetti della indennità suppletiva si trascurano le frazioni di mezz'ora o meno, calcolando un'ora la durata superiore alla mezz'ora.

Disposizioni per il personale degli Uffici tecnici erariali addetto a servizi diversi da quelli relativi alla conservazione del Catasto terreni.

Art. 6.

Lo stesso trattamento indicato nei primi tre commi del precedente art. 3 per il personale addetto alla formazione e conservazione del Catasto terreni in riguardo all'indennità di soggiorno, spetta ai funzionari degli Uffici tecnici erariali che operino nel Comune di ordinaria residenza.

Nessuna indennità giornaliera viene corrisposta quando il sopraluogo abbia per scopo semplici conferenze presso altri Uffici, ovvero esame di atti o di disegni o lavori di tavolo. In tal caso il personale avrà diritto al solo rimborso della spesa di viaggio, e in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, all'ordinaria indennità chilometrica, quando la percorrenza per recarsi presso gli altri Uffici, superi due chilometri fra andata e ritorno.

Art. 7.

Ai funzionari degli Uffici tecnici erariali incaricati di studio o di rilievi di campagna, della direzione o della sorveglianza di opere straordinarie che richiedano visite pressochè giornaliere in località lontane dalla sede dell'Ufficio oltre tre chilometri in comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, od oltre i cinque chilometri in Comuni con popolazione maggiore, possono essere concesse, previa autorizzazione Ministeriale, le seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliere, e di viaggio di cui rispettivamente agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con le modificazioni apportatevi dall'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 941 e del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518:

Funzionari di grado 11°	L. 200
» dei gradi 10° e 9°	» 250
» dei gradi 8° e 7°	» 300
» di grado superiore al 7° . . .	» 350

Disposizioni comuni a tutto il personale.

Art. 8.

Per le missioni che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore vengono compiute, su domanda di privati, o di enti che non siano Provincie e Comuni, ai funzionari spettano le indennità giornaliere previste dalle vigenti disposizioni, aumentate di quattro decimi, nonchè il rimborso delle spese di viaggio con l'aumento percentuale prescritto e la indennità chilometrica.

I privati e gli Enti diversi dalle Provincie e dai Comuni, nel cui interesse sono compiute le missioni, sono tenuti in ogni caso a versare all'Erario le intere indennità giornaliere (diarie) aumentate dei quattro decimi e le spese di viaggio a tariffa normale con l'aumento percentuale prescritto nonchè le indennità chilometriche.

Le Provincie ed i Comuni rimborseranno invece per i servizi compiuti nel loro interesse, le stesse indennità di viaggio o di soggiorno stabilite per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.

Quando trattasi di collaudi, anche se riguardano opere nell'interesse delle Provincie o dei Comuni se il collaudatore debba estendere il proprio esame alle domande e riserve delle imprese, senza che tale compito sia prescritto dalle vigenti disposizioni, e ciò importi un lavoro straordinario, compete al funzionario incaricato un compenso da liquidarsi dal Ministero.

Art. 9.

I funzionari quando si recano fuori dell'Ufficio nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto, sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed ove queste manchino degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici, che portino od avvicinino alla località ove il servizio deve essere compiuto. In questo ultimo caso il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali.

Per l'uso, da parte degli stessi funzionari, di mezzi meccanici diversi da quelli adibiti periodicamente a pubblici trasporti, valgono le norme di carattere generale.

L'ingegnere capo, sempre quando i bisogni del servizio lo consiglino, può stabilire i casi nei quali si possa fare uso di speciali mezzi di trasporto messi a disposizione dell'Amministrazione o da altri Enti e privati interessati. In tali casi al funzionario oltre alla diaria che possa spettargli, è dovuto il particolare compenso chilometrico ridotto, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 10.

Delle diarie dovute ai funzionari per i servizi da loro compiuti nell'interesse dei privati, maggiorate nei modi di cui al 1° comma dell'art. 8 è devoluto il 15 % al Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di cui al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12.

E' devoluto altresì al Fondo di previdenza il 15 % della diaria aumentata dei quattro decimi versata dai privati all'Erario, a norma del 2° comma dello stesso art. 8, nel caso in cui detta diaria non spetti al funzionario che ha eseguito il servizio per effetto del disposto del 1° comma dell'art. 3, richiamato anche nel 1° comma dell'art. 6.

Art. 11.

A tutte le indennità, compresa quella di chilometraggio, che vengono corrisposte ai funzionari ai sensi degli articoli precedenti, nonchè all'aumento percentuale sulle spese di viaggio, si rendono applicabili le due successive riduzioni del 12 per cento, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, anche agli effetti dei versamenti da farsi dai privati per missioni compiute nel loro interesse.

Art. 12.

E' abrogato il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

(337) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1939-XVIII.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del torrente Scrivia vantato dal comune di Tortona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 26 marzo 1927 registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1927, registro n. 3 Ministero economia nazionale foglio n. 146, col quale fu riconosciuta, a favore del comune di Tortona, la riserva di pesca nel tratto del torrente Scrivia, compreso tra i confini territoriali di Cassano Spinola e Castelnuovo Scrivia;

Considerato che il comune di Tortona, con dichiarazione podestarile in data 7 giugno 1938, ha fatto rinunzia al suo diritto esclusivo di pesca, dichiarando di non averne fatto più uso sin dall'anno 1929;

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604, che commina la decadenza dei diritti esclusivi di pesca per non uso o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 novembre 1939;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1927, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 146, su richiamato.

La pesca nel tratto dello Scrivia di cui trattasi è libera a tutti sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

(359) p. *Il Ministro*: NANNINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 25

del 31 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,08
Francia (Franco)	44,85
Svizzera (Franco)	443,95
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,36
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	81,10
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5120
Portogallo (Scudo)	0,731
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Id. 5 % (1935)	92,10
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,35
Id. Id. 5 % (1936)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,05
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 26

del 1° febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,08
Francia (Franco)	44,80
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,36
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	81,10
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5120
Portogallo (Scudo)	0,731
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,675
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Rendita 5 % (1935)	91,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,925
Id. Id. 5 % (1936)	93,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,70
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100,075
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,15
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,80

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, in liquidazione, con sede in Ambra (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori cav. uff. avv. Arturo De Felici, cav. dott. Quintilio Tiezzi e mons. Nazzareno Orlandi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, in liquidazione, società anonima con sede in Ambra (Arezzo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

AZZOLINI

(403)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a sette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai mutilati in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 554, sulla assunzione delle donne nei pubblici impieghi ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1939-XVII col quale sono state autorizzate nuove assunzioni per il corrente anno nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la nomina nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato di sei inservienti, escluse le donne.

Le nomine sono disposte in prova, salvo le esenzioni stabilite dalla legge.

Art. 2.

Per ottenere la nomina, fermi gli altri requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi dello Stato, occorre:

a) avere, alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di trenta, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni vigenti per gli invalidi di guerra e per la causa fascista, i decorati al valor militare, gli ex combattenti e coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 nonchè per i coniugati e coloro che abbiano figli viventi. Non si applica il limite massimo di età agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato;

b) saper leggere e scrivere.

Art. 3.

Coloro che intendono conseguire la nomina faranno pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6.

Art. 4.

Alla domanda, che deve essere scritta e sottoscritta di pugno dell'interessato e contenere la paternità e l'indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1) estratto dall'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del componente il Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento e in sua vece segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali siano iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito, certificato dal quale deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è verificata mai alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o copia autenticata da Regio notaro e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare, o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

7) certificato relativo agli obblighi di leva;

8) stato di famiglia;

9) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

10) il titolo degli studi compiuti ed ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. I celibi sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 8, ma debbono dichiarare nella istanza tale loro qualità.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato produrranno soltanto il certificato di cui al n. 3, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali vi uniranno copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo la scadenza del termine di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6.

I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine di cui all'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato delegherà ad una Commissione di tre membri composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato, la formazione della graduatoria di merito degli aspiranti, in base ai titoli presentati. A parità di merito troveranno applicazione, in ordine successivo, i criteri preferenziali stabiliti:

1) dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, eccettuato l'ultimo comma dell'art. 1;

2) dall'art. 43 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

3) dall'anzianità di età.

Art. 9

Su proposta dell'avvocato generale dello Stato si procederà con successivo decreto alla nomina dei primi graduati entro il limite dei posti da assegnare.

Dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi coloro che risulteranno idonei conseguiranno la nomina in via definitiva.

Roma, addì 9 dicembre 1939-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(398)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo A, B e C nei ruoli del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri tre decreti in data 4 dicembre 1939-XVIII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 294 del 20 detto dicembre, con i quali sono stati banditi rispettivamente i seguenti concorsi per esami nel ruolo del personale degli Archivi notarili:

1) a 12 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*);

2) a 21 posti di volontario coadiutore aggiunto (gruppo *B*);

3) a 11 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti è stata fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte dei seguenti concorsi per esami sono stabilite:

a) per il concorso di cui al n. 1 delle premesse, nei giorni 1 e 2 maggio 1940-XVIII;

b) per il concorso di cui al predetto n. 2, nei giorni 7, 8 e 9 maggio 1940-XVIII;

c) per il concorso di cui all'anzidetto n. 3, nei giorni 14 e 15 aprile 1940-XVIII.

Le medesime prove scritte avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami siti nel viale del Re, angolo Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 precise.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(381)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.